

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE È DEL CONTRASTO
ALLE FRODI AGRO-ALIMENTARI
PREF III

Posin 28/1



All' Alleanza delle Cooperative Italiane Agroalimentare Via Torino n. 186 00146 ROMA (rif. nota del 03/04/2017)

alle altre Organizzazioni interprofessionali ed alle Associazioni di categoria operanti nel settore vitivinicolo LORO SEDI

ai Direttori degli Uffici territoriali e dei Laboratori LORO SEDI

ai Direttori degli Uffici PREF I, II e IV SEDE

alla Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore SEDE

alle Strutture di controllo pubbliche e private operanti nel settore vitivinicolo LORO SEDI

OGGETTO: richiesta di chiarimento inerente l'art. 18 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 – cosiddetto Testo unico del vino – in merito alla detenzione di anidride carbonica negli stabilimenti enologici.

Si fa riferimento alla nota sopra distinta di codesta Associazione, di pari oggetto, con la quale sono stati chiesti chiarimenti in ordine alle disposizioni contenute nell'articolo menzionato in oggetto.

In proposito, codesta Associazione ha ritenuto che debbano distinguersi le seguenti due fattispecie:

- in caso di stabilimenti enologici nell'ambito dei quali vengono prodotti esclusivamente vini fermi, l'introduzione della CO₂ non dovrebbe essere subordinata ad alcuna comunicazione;
- in caso di **stabilimenti di produzione c.d. promiscui** ovvero laddove nella stessa cantina si producano sia vini fermi che vini spumanti e/o frizzanti, l'introduzione di CO₂ nello stabilimento enologico dovrebbe essere subordinata ad apposita e contestuale comunicazione da inviare al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato.

Al riguardo, nel richiamare quanto già rappresentato nella circolare prot. n. 1522 del 30 dicembre 2016 di questo Ispettorato a commento della disposizione precitata, si conferma quanto ritenuto da codesta Associazione e che la comunicazione prevista dall'articolo 18, comma 2 della legge, deve essere presentata contestualmente ad ogni introduzione di anidride carbonica negli stabilimenti e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, in cui si producono i vini spumanti ed i vini frizzanti (diversi dagli analoghi prodotti gassificati).

Oreste Gerini Direttore General 2017-441/13 bis